

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 13/03/2018

FATTO

Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2017 il ricorrente afferma e documenta di aver depositato in data 6 ottobre 2016 presso il competente Tribunale proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, regolarmente omologata dal Tribunale in data 14 marzo 2017; produce altresì documentazione attestante la regolarità dei pagamenti mensilmente effettuati in esecuzione del piano di ristrutturazione.

Rilevato che, anche dopo il provvedimento del Tribunale, il suo nominativo continuava ad essere segnalato «in sofferenza» presso la Centrale rischi della Banca d'Italia e ritenendo illegittimo il perdurare della segnalazione, inviava in data 26 settembre 2016 reclamo nei confronti di quattro distinti intermediari (di seguito indicati come Intermediario A, Intermediario B, Intermediario C, e Intermediario D), chiedendo «che il debito non venga segnalato, in quanto è stato ristrutturato e i pagamenti sono regolari» e facendo istanza di «effettuare la modifica e segnalare i dati esatti».

A fronte di negativo riscontro, reiterava quindi le domande con ricorso dinnanzi a questo Collegio chiedendo la cancellazione della segnalazione «in sofferenza» e la rettifica dei dati in Centrale Rischi.

Costituendosi nel procedimento :



l'intermediario A chiedeva in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difformità tra ricorso e reclamo; nel merito sosteneva la piena legittimità del mantenimento della segnalazione in Centrale Rischi, conforme alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sul tema, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso;

l'intermediario B, pur rilevando che in base alla normativa vigente la segnalazione del ricorrente «in sofferenza» appariva legittima, comunicava di aver provveduto successivamente al provvedimento di omologa del piano di ristrutturazione del debito, nella sua piena discrezionalità, a modificare in senso più favorevole al ricorrente la segnalazione in Centrale Rischi, passando da «in sofferenza» a «inadempienza probabile»; concludeva pertanto chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato;

l'intermediario C comunicava, che a seguito della presentazione del ricorso, aveva deciso di procedere alla cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi e chiedeva pertanto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere;

l'intermediario D sosteneva la piena legittimità del mantenimento della segnalazione in Centrale Rischi, conforme alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sul tema, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successive repliche (presentate in data 18 dicembre 2018 e 9 gennaio 2018 nei confronti dell'Intermediario A e in data 16 gennaio 2018 nei confronti degli intermediari B e D) e controrepliche (presentate in data 3 gennaio dall'Intermediario A) le parti ribadivano le proprie posizioni.

DIRITTO

1. La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento della illegittimità della iscrizione del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con conseguente richiesta di condanna degli intermediari alla rettifica dei dati.

2. In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Intermediario A secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile per difformità tra reclamo e ricorso: secondo il resistente, infatti, parte ricorrente, con il reclamo avrebbe chiesto la cancellazione della segnalazione a proprio carico in Centrale Rischi e solo successivamente, con comunicazione del 24 ottobre 2017 e con il ricorso avrebbe chiesto di modificare la categoria di classificazione del proprio nominativo in Centrale Rischi da «in sofferenza» a «inadempienza probabile».

L'eccezione non è fondata.

Se è vero infatti che l'identità tra *petitum* e causa *petendi* tra reclamo e ricorso è contemplata dal paragrafo I, Sezione VI delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" quale condizione necessaria perché il Collegio possa esaminare la questione, è altrettanto vero che sia nel reclamo datato 1° giugno 2017 (che l'intermediario dichiara di avere ricevuto solo in data 26 settembre 2017), sia nella successiva comunicazione del 24 ottobre 2017, sia, infine, nel ricorso, il ricorrente fa espresso riferimento al provvedimento con il quale il Tribunale ha omologato la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e collega tale provvedimento ad una richiesta di «effettuare la modifica e segnalare i dati esatti» (cfr. reclamo del 26 settembre), di «modificare la categoria come credito ristrutturato» (cfr. reclamo del 24 ottobre) e di effettuare «la rettifica in centrale rischi dei dati (...) e annullare la categoria "in sofferenza"» (cfr. il ricorso). Per



cui, al di là delle imprecisioni terminologiche (legate al fatto che il ricorrente ha presentato i reclami e il ricorso in proprio) appare chiaro come la sua richiesta sia, tanto nel reclamo quanto nel ricorso, volta ad ottenere una modifica della segnalazione a suo carico, ritenendo egli che l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento determini, per ciò solo, l'illegittimità della segnalazione «in sofferenza».

3. Venendo al merito della controversia, il thema decidendum attiene alle conseguenze che la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento e la sua omologazione determinano sulle preesistenti segnalazioni presso la Centrale rischi: ad avviso del ricorrente, infatti, il solo fatto di onorare regolarmente il contenuto del piano di rientro con i versamenti dovuti, comporterebbe il suo diritto alla cancellazione immediata in C.R. dell'esposizione debitoria «a sofferenza», mentre gli intermediari sostengono la legittimità del proprio operato, pur adottando, in concreto, atteggiamenti diversificati rispetto alla domanda del ricorrente.

La materia è disciplinata dalle Disposizioni di Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 139/91 – 16° aggiornamento del giugno 2017 - paragrafo 21- Sez. 6, Capitolo II, le quali dispongono che «ai provvedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo. In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di ammissione, le esposizioni del “debitore sovraindebitato” devono essere classificate tra le inadempienze probabili. Come nel caso previsto al paragrafo precedente [i.e. nel caso di concordato preventivo], fanno eccezione le ipotesi in cui (...) b. l'esposizione debitoria sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.».

Ciò significa che, avendo il ricorrente presentato la domanda di ammissione al procedimento di composizione della crisi ex artt. 6 e segg. della L. 3/2012 in data 6 ottobre 2016, la sua segnalazione in Centrale Rischi «a sofferenza» risulti legittima qualora sia antecedente a tale data, mentre debba essere derubricata come «inadempienza probabile» qualora l'inadempimento sia segnalato successivamente a tale data.

4. Così chiarito il quadro delle disposizioni applicabili al caso di specie, occorre rilevare come l'atteggiamento dei quattro intermediari rispetto alle richieste del ricorrente non sia stato univoco e determini pertanto la necessità di esaminare separatamente le diverse posizioni.

4.1. Più precisamente, gli Intermediari A e D, richiamando espressamente le citate Disposizioni della Banca d'Italia, documentano come alla data del 6 ottobre 2016 il ricorrente fosse già segnalato a sistema come posizione «a sofferenza», rispettivamente dal marzo 2014 e dal gennaio 2016 (cfr. all. 6 alle controdeduzioni dell'Intermediario A e all. 3 alle controdeduzioni dell'Intermediario D): il loro operato appare pertanto conforme al dettato normativo applicabile al caso di specie e determina, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti dal ricorrente.

4.2. L'intermediario C ha documentato di aver provveduto a cancellare il nominativo del ricorrente presso la Centrale Rischi, a seguito del decreto di omologa del 25 ottobre 2016: nei suoi confronti deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4.3. Ad analoga conclusione occorre giungere in relazione all'intermediario B: pur affermando il resistente che la segnalazione in Centrale Rischi del ricorrente risalirebbe al 2011 (circostanza non smentita dal ricorrente e comunque desumibile, quantomeno a far data dal gennaio 2016, dalla documentazione versata in atti dall'Intermediario D) e pur



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottolineando, conseguentemente, la legittimità del mantenimento della segnalazione «a sofferenza», dichiara di aver provveduto «per venire incontro al cliente» a «classificare la segnalazione come “inadempienza probabile”», con ciò accogliendo la richiesta formulata nel ricorso di rettificare la segnalazione in Centrale Rischi e «annullare la categoria in “sofferenza”».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti degli intermediari A) e D). Dichiara inoltre la cessazione della materia del contendere nei confronti degli intermediari B) e C).

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI